

## PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'apparato preventivo si fonda sull'imposizione dei seguenti obblighi a talune categorie di operatori (finanziari e non) che presidiano i "varchi" dell'economia legale:

- "adeguata verifica" della clientela secondo un approccio basato sul rischio;
- registrazione e conservazione delle informazioni acquisite nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica;
- segnalazione di operazioni sospette;
- adozione di adeguati assetti organizzativi, procedurali e misure di controllo interno.

Ulteriore strumento di prevenzione del riciclaggio, caratteristico del nostro ordinamento, è costituito dalla previsione di norme che pongono limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, applicabili alla generalità dei soggetti.

La disciplina antiriciclaggio è stata progressivamente estesa oltre il segmento tradizionale delle banche e degli intermediari finanziari ad altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente esposte al rischio di riciclaggio (liberi professionisti, quali ad esempio, avvocati, notai, commercialisti, nonché alcune categorie di operatori non finanziari, quali antiquari, case da gioco, agenti immobiliari).

La normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione normativa è stato fornito dal GAFI, il principale organismo internazionale attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Per assolvere la sua funzione il GAFI ha predisposto un set di standard internazionali, le "40 Raccomandazioni", alle quali nel 2001 si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel febbraio 2012, con l'adozione degli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiate in nuove "40 Raccomandazioni".

Molteplici sono, inoltre, le Convenzioni elaborate da altre organizzazioni internazionali competenti in materia (ad esempio, l'ONU, il Consiglio d'Europa). Il Gruppo Egmont, organismo che riunisce le FIU dei vari Paesi, ha assolto un ruolo centrale nel definire le funzioni tipiche di tali organismi e si occupa soprattutto di rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli stessi.

In ambito comunitario, la [\*\*Decisione GAI 642 del 2000\*\*](#) ha sancito la definizione di unità di informazione finanziaria e ha definito i principi e le regole che presiedono allo scambio di informazioni tra FIU.

La disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è contenuta nella [\*\*Direttiva 2005/60/CE\*\*](#) del Parlamento e del Consiglio (Terza Direttiva antiriciclaggio), attuata dalla [\*\*Direttiva 2006/70/CE\*\*](#) della Commissione Europea. Nel quadro europeo sono in corso approfondimenti volti a rivedere le disposizioni della Terza Direttiva alla luce dei profili di criticità emersi in sede applicativa e dei nuovi standard GAFI.

In ambito nazionale, l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è regolata, a livello di normativa primaria, dal [\*\*d.lgs. 231/2007\*\*](#) e dal [\*\*d.lgs. 109/2007\*\*](#).